

# REGOLATION

Degli Ordini, & Capitoli

*De la Camera dei pegni de la Città di Udine.*

APPROVATA, ET DECRETATA  
Da l'Eccellentissimo Senato.



IN UDINE, MDCXXXIII.

---

Appresso Nicolò Schiratti.

**I**OANNES Bembo Dei Gratia Dux Venetiarum. &c.  
 Vniuersis, & singulis Repraesentantibus, & Ministris  
 nostris quibuscumque, ad quos spectat, seu spectare poterit,  
 & praesertim Locumtenenti in Patria Fori Iulij praesenti-  
 bus, & futuris; significamus, & committimus cum auto-  
 ritate Senatus.

Che hauendo nel Collegio nostro con l'auttorità su detta  
 confirmati, & approusati li vintisette Capitoli de la Ma-  
 gnifica, & fedelissima Città di Vdine, spettanti a gli ordi-  
 ni, & regole de la Camera dei pegni de la medesima Città;  
 cioè sotto li 21. Febraro 1615. il primo, & tutti gli altri  
 seguenti fin al duodecimo inclusiue; à primo Settembre  
 prossimo passato il terzodecimo, & quartodecimo; & a tre  
 di Genaro presente il quintodecimo con tutti gli altri seguen-  
 ti fin al vigesimosettimo inclusiue; debbano essequirli, &  
 farli puntualmente essequire da cadauno, à chi spetta, o spet-  
 tar potesse, come stanno, & giacciono: & siano con le presen-  
 ti publicati, & registrati, doue farà bisogno.

Tenor Capitulorum, de quibus supra fit  
 mentio sequitur.

Capitoli de la Camera dei pegni de la  
 Città di Vdine.

**C**he l'officio dei Camerari dei pegni, il quale è di me-  
 si sei, patifica contumacia d'anni cinque continui.

2 Che non possa alcuno esser ballottato in tale officio, se prima non haurà presso i Cancellieri di Commun giustificata l'età sua, la quale esser debba d'anni venticinque finiti, & non meno.

3 Che ciascun dei Camerari prima, ch'entri ne l'officio, dar debba una buona, & idonea sicurtà di tutto il negotio, da esser approuata da la Magnifica Convocatione con li tre quarti de le ballotte per lo reale, & fedel maneggio loro, & per l'osseruanza de gl'infrascritti Capitoli.

4 Che i Camerari sopradetti di tempo in tempo siano tenuti il giorno inanz, nel quale entreranno ne l'officio loro, andare a la presenza dei Magnifici Signori Deputati, & sui manibus tacitis scripturis giurare in mano d'uno dei Cancellieri di Commun di douer osseruare, esquire, & adempir quanto si contiene in ciascun de gl'infrascritti Capitoli, nè a quelli contrauenire nè per loro stessi, nè per altri a modo alcuno, nè consentire a cosa alcuna, che si procurasse contra la forma di essi; anzi sotto pena di perjurio, & di Duecati 25. per ciascun Cameraro darne ad essi Magnifici Signori Deputati subito auiso di chiunque contravenir volesse, con obbligo ad essi Camerari di farne far nota ne la Cancellaria di Commun di tale auiso dato, altrimenti restino sottoposti a le sudette pene.

5 Che non possa alcun dei Camerari comperare, o far comperare, ouero accrescere, o fare accrescere alcun pugno, nè hauer parte, o intelligenza coi comperatori, o crescenti sotto la

la pena non solo de la nullità de le verdite di essi pezzi,  
 & di Ducati 25. applicati al Fontico nostro; ma anco  
 di restare ipso iure priui de l'officio, & del Consiglio, se  
 di quello egli fosse; & non essendo, di non poter hauere  
 alcun'officio, ouero beneficio de la Città; nè possa alcuno  
 di essi, c'hauesse contrauenuto, esser reintegrato al detto  
 Consiglio, ouero habilitato ai detti officij, & beneficij, se  
 non per via di supplica; la quale non s'intenda presa, se  
 per sé non haurà hauuto i cinque sesti de le ballotte.

6 Che sia infacoltà per lo meno di due dei Camera-  
 ri per lo tempo, che durerà l'officio loro, di sospender da  
 l'essercitio de la Camera gli Officiali de la Magnifica  
 Communità, che à loro fossero inobedienti.

7 Che il Cameraro Nodaro debba egli solo di pro-  
 pria mano scriuer le partite nei libri de la detta Came-  
 ra, ai quali dar si debba in giudicio, & fuori ampia fe-  
 de: & gli altri due Collega far debbano personalmente  
 l'incarco loro, non potendo in modo alcuno sostituire altri  
 in luogo loro, sotto pena di Ducati 25. applicati al Fon-  
 tico nostro, & di priuatione de l'officio d'essa Camera;  
 salvo legitimo impedimento da essere a la presenza dei  
 Signori Contradicenti, & Censori proposto a l'officio dei  
 Magnifici Signori Deputati, & per detto Officio à bos-  
 soli, & à ballotte conosciuto.

8 Che il detto Nodaro non possa sotto pena di Duca-  
 ti 25. applicati vt supra, & di priuatione de l'officio no-

tar partita d'alcun pegno, se quello non sarà realmente, et effettualmente stato in detta Camera, fatto venire dal Cauallaro, ouero dal Conduttore.

9 Che detti Camerari per ogni pegno, che in detta Camera sarà venduto, & per ogni assicurazione, che in essa sarà fatta, hauer debbano per loro mercede piccoli sei per ogni libra fin à libbre 3. soldi 2. oltre la qual somma non possano in modo alcuno pretendere altro, ancor che il pegno, ouer l'assicurazione fosse di molto maggior valuta, se non soldi doi per la nota d'ogni sospensione.

10 Che per la copia d'ogni partita, che dal libro loro caueranno, hauer debbano soldi quattro, & per la copia d'ogn'altra partita, che caueranno da qual si voglia libro dei loro predecessori, non possano hauere altro, che soldi otto.

11 Che i pegni morti, che saranno posti in Camera, non possano esser venduti, se prima non saranno stati in detta Camera tre giorni, non compreso il giorno nel quale saranno stati notati in libro, nè quello, nel quale si venderanno. Et se prima, che siano venduti, saranno riscossi dai patroni, non possano i Camerari pigliare altro utile, che soldi due per la nota de la partita, eccetto quei pegni, che ai debitori saranno tolti per Suffidj del Serenissimo Dominio, per Datiij de la Magnifica Communità, per solleuatione de la Camera, per condanne dei Signori Giurati, & per cartoline di Venetia. Et quei pgni,

gni, che faranno leuati dai Cauaglieri contra gl'inrobedienti a la famiglia, & doppia famiglia, del beno subito esser venduti, & tre giorni doppo dati ai comperatori per discaduti. Ma i pegni viui, & gli altri, che comodamente non si ponno collocare in Camera, come vini, biade, botte, tinazzi, carri, & simili, notata, che sarà la partita, siano subito venduti, & al comperatore dati per man fuorasi quali però non possano esser dati per discaduti, se non passato il tempo dei seguenti Capitoli.

12 Che i Camerari non possano, nè debbano dar per discaduto ad alcuna persona, sia di qual grado, & condizione esser si voglia, pegno alcuno in detta Camera venduto, se prima non saranno passati giorni quindici dal dì de la vendita di esso pegno, inclusi però nel detto termine, il giorno del vendere, & quello del discader, sotto pena ai Camerari di lire 25. per ciascun pegno, applicate al Fontico, ut supra, & a la restitution d'esso pegno al debitore.

1615. Adì 21. Febraro, In Collegio,  
Che li sopradetti Capitoli dal primo fino ai dodici, siano approuati, come stanno, e giacciono,  
Et così fù preso.

13 Che i debitori patroni dei pegni venduti, o gli asfuciatori non possano oltre i giorni quindici predetti.

hauer più d' una sospension di soli altri giorni quindecì data per l' Illustrissimo Sig. Luogotenente, ouero per l' Eccellenissimo Sig. suo Vicario, riferita da vn' Officiale, o Cauallaro, al quale dar si debba per tal relation soldi quattro, oltre la qual sospension non possano eſſi debitori, ouero afficuratori hauerne alcun' altra, se non ex causa da eſſer conosciuta da l' Illustriss. Sig. Luogotenente citata la parte, & non altramente: la qual seconda sospension, proroga, ouero suffragio ſe farà data, eſſer non poſſa più lunga, che di ſoli giorni diece. Il qual tempo paſſato, non poſſano in modo alcuno hauere alcun' altro beneficio, ouero suffragio, eccetto però in caſo, che naſcesſe lite tra il creditor, & il debitor per occaſion de le pegnoſe, & dei pegni predetti; le quai pegnoſe, & eſſe eſecuzioni poſſano per l' Illustriss. Sig. Luogotenente, & Eccelleniss. Sig. suo Vicario eſſere ſoſpeſi fino a la fine di eſſa lite. Et queſto con quel miglior modo, che parerà a la prudenza di ſua Serenità.

1616. Adì primo Settembre. In Collegio con  
auttorità del Senato.

Che il ſopradetto Capitolo decimoterzo ſia ap-  
prouato, come ſtā, & giace.

Et fù preſo.

14 Che paſſato, che ſia il beneficio de le ſuspensioni predette habbiano i Camerari termine di ſei giorni ſola-  
mente

mente doppo l'instanza, che sarà loro fatta dai creditori, la quale apparer debba per publica intimatione, à contare con effetto il danaro ad essi creditori, i quali altramente possano far summaria essecutione contra i Camerari in solidum, & i pegni, che saranno loro leuati, siano senza alcuna dilatione venduti sopra la publica piazza per lo Capo de gli Officiali, & immediate deliberati ai comperatori; douendosi notar la partita di tal vendita ne la Cancellaria di Commun in libro particolare con l'ordinaria mercede per la nota, & per la vendita.

1616. Adì primo Settembre. In Collegio con autorità del Senato.

Che il sopradetto Capitolo decimoquarto sia approvato, & confermato, come sta, e giace.  
Et fù preso.

15 Che volendo il creditore il danaro de la Camera passati che siano i sudetti giorni 15. ouero passata la prima sospensione, o la seconda, se farà nel sudetto modo concessa, sia fatto un commandamento a l'affidatore, che nel termine d'un giorno doppo debba portare i danari de la sua assicurazione in Camera, & non portandoli, ogni volta cada ne la pena di soldi 48. applicati

cati ai Camerari, oltre la famiglia degli Officiali, che sono soldi 12. i quali leuaranno i pegni sì per la pena, & famiglia, come per l'affcuratione; & i si pegni siano immediate venduti, & nel termine di giorni tre doppo leuati, siano dati per discaduti, non potendo hauere alcuna sospensione, ouero suffragio; & il danaro sia poi subito contato al creditore senza alcuna dimora.

16 Che la mostra, che sarà posta in Camera contra alcun debitore, star debba giorni 15. à discadere, compreso il giorno nel qual vien posta, & il dì, nel qual discade.

17 Che se il debitore, doppo discaduta contra di lui la mostra, farà assicurar la Camera, tale affcuration s'intenda, & sia discaduta nel termine di giorni tre, non compreso il giorno de l'affcuratione, & quello, nel qual discade.

18 Che de le biade, & dei vini, che di sequestro, ò per altra causa andерanno in Camera, & incantate si daranno ai comperatori per manfuora, i Camerari siano obligati tener le mostre in sacchetti, ò scartozzi, & in ampolle comperate à spese dei debitori, coi bollettini sopra, nei quali siano scritti i nomi dei creditori, & dei debitori di esse robbe; accioche se fossero vitiate, ò adulterate, si possa dimandar contra il comperatore il risarcimento d'ogni danno: il qual comperatore, ritrouato colpeuole, sia, & s'intenda ipso faclo priuo di poter  
me;

mai più comperare in eſa Camera, & d'ogni altro of-  
ficio, & beneficio di questa Città, oltre il pagamento  
d'ogni danno.

19 Che quando i pegni viui, o morti saranno diſca-  
duti ai comperatori, & che da loro farà effettualmente  
esborsato il danaro ne la Camera, & dal Nodaro me-  
nata la partita, tal vendita s'intenda, & sia libera, &  
iſpedita di modo, che nè i Camerari, nè i comperatori in  
modo alcuno, nè per qual ſi voglia cauſa poſſano eſſere  
aſtretti a la reſtituſion dei pegni.

20 Che i Camerari, c'hauranno accettate le affi-  
cationi, non ſiano in obbligo di mantenerle, ſe non per lo  
tempo, che durerà la loro contumacia; il qual paſſato,  
coſì eſſi, come le loro ſicurtà ſiano libere; ſalua ſempre  
ogni ragione al creditore contra il principal ſuo debitore.

21 Che quando i Camerari hauranno mandato la  
famiglia contra un' afficuratore, & quello non haurà  
obedito, poſſano ſubito mandargli la doppia famiglia;  
& à quella anco non obedendo, li manderanno imme-  
diatamente i Cauallieri, & ſe à queſti ſaranno inobedienti,  
ſiano citati à vederſi conceder la Corte de l' Illuſtriffimo  
Sig. Luogotenente.

22 Che lo ſteccato di legno fatto da la Magnifica  
Communità per la vendita dei pegni ſia un giorno per  
ſettimana à l' hora de la Meſſa grande, o il doppo  
pranco à l' hora di Vefpro poſto fuori de la porta de la

*Camera, dentro al quale prima, che si dia principio a l'incantar, debbano esser portati tutti i pegni da vendere in quell'incanto, nè alcuno sia di qual conditione esser si voglia possa, ò debba dentro à quello stare, eccetto i Signori Camerari, e l'Officiale, che incanterà; e i comperatori ordinarij, in pena della nullità d'ogni vendita di pegno, che da loro contrafacendo, fosse comperto, star debbano fuori de la detta Camera, e del detto steccato, mentre durerà l'incanto.*

*23 Che per ragioneuoli rispetti, e cause nè i Cauallari de l'Illustriss. Sig. Luogotenente, nè gli Officiali de la Magnifica Communità possano nè per se, nè per interposte persone metter sù alcun pegno in detta Camera condotto.*

*24 Che il comperator dei pegni viui, al quale i detti pegni sono dati per man fuora, non possa pretendere altro per le spese fatte, che per ogni animal grosso soldi quattro al giorno: per ogni animal minuto, come pecore, agnelli, e castrati soldi due: e per ogni porco soldi quattro.*

*25 Che tutti i libri d'essa Camera siano tenuti negli armari à ciò fatti sotto chiaue, la qual resti sempre in mano di essi Camerari, nè debbano permetter, che alcuno maneggi, ò cerchi in detti libri senza la presenza d'alcuno di essi, sotto pena di lire 25. con espressa prohibizione ai comperatori ordinarij di andar dietro al Cancello d'essa*

delli Camerari, sotto pena di non poter più comperar in detta Camera.

26 Che i Camerari, che finiscono l'officio loro l'ultimo del mese di Marzo, se haueranno fatto i loro conti, sottoscritti secondo il solito, e consignati ai Cancellieri di Commun, se ben non hauranno hauuta la fine remission, per non esser fatto Consiglio; possano però essi, e i piezi loro nel Consiglio, che si fa l'ottava de la Santissima Resurrettione, esser eletti, e ballottati per Consiglieri, e da quello non scacciati, come se haueffero hauuta la loro fine remissione.

27 Che tutti i Camerari, finito il tempo de l'officio loro, debbano subito far la vera, intiera, e fedel consignatione ai loro successori, così di tutti i pegni, e libri, come dei danari, se ne saranno fino a la summa di Ducati cinquanta; douendo depositar subito sopra il Sacro Monte di Pietà tutto quel restante di danaro, che si ritrouassero hauere, formando nel fin del loro libro (secondo l'antico costume) un inuentario di essi pegni, e dei danari, e del detto inuentario consignare una copia in mano dei Cancellieri di Commun quel giorno istesso, nel quale usciranno de l'officio, sotto pena di Ducati 25. à chiunque contrafarà, e di esser priuo d'ogni officio, e beneficio di questa Città in perpetuo: Et che sotto le sudette pene i conti de la loro amministration far si debbano dal Rasonato di Commun a la presenza dei cal-

calculatori publici in termine di giorni otto dapo' che saranno vsciti.

1616. Adì 3. Genaro. In Collegio con autorità del Senato.

Che li sopradetti Capitoli dal quintodecimo sino al vigesimosettimo inclusiuè siano approuati, & confermati, come stanno, e giacciono. Et così fù preso.

Die Louis 21. Maij 1615.

**L**'Illustriss. Sig. Vincenzo Capello, per la Serenissima Signoria di Venetia, &c. Luogotenente Generale de la Patria del Friuli; hauendo veduti gli antescritti Capitoli à sua Sig. Illustriss. presentati da li Molto Illustri Signori Deputati di questa Magnifica Città, & hauendo quelli maturamente considerati; stimando per l'esperienza del suo Reggimento, che tutte queste prouisioni concernino il beneficio uniuersale, & che per esse sia opportunamente rimediato a' molti abusi, inconuenienti, & male introduttionis in ogni miglior modo, &c. quegli hà con l'autorità del suo Magistrato confermati, & conferma, interponendoui la sua autorità, & Decreto giudicale, à beneplacito però sempre di Sua Serenità, & sic &c.

Dat. in nostro Duc. Pal. die 7. Ianuarij Indict. 15. 1616

Vettor Barbaro Secretario.

1615. Adì 28. Ottobre, In Pregadi.

**D**ala supplicatione hora letta, & da le rispose del Luogotenente ne la Patria del Friuli presente, & suo successore, si è intesa l'istanza, che viene fatta a la Signoria Nostra per nome de la Magnifica, & fedelissima Città nostra di Udine, perche restino con l'autorità di questo Consiglio confirmati li Capitoli formati dai Deputati di quella Città, & approuati dal Luogotenente Capello per regolar molti abusi, che ne la Camera dei pegni de la medesima Città si ritrouauano, & facilitar l'effattione ai creditori, che vanno al presente lunghissime, & essendo ragioneuole darli questa honesta sodisfattione,

L'anderà parte, che, non potendosi ciò esseuire da questo Consiglio per la multiplicità d'altri importantissimi negotij, sia data facoltà al Collegio nostro, che, hauuta consideratione a le cose necessarie in tale proposito, possa fare l'approbation de gli ordini sopradetti di quel modo, che gli parerà; Et quello, che da esso Collegio farà deliberato, resti così fermos & valido, come se fusse fatto per questo Consiglio: Onde poi habbiano à rimanere per sempre inuiolabilmente offeruati.

Ioannes Stephanus Mazza  
Ducalis Notarius.

Giorno di Giobbia 17. Genaro 1617.

**F**U presentata la presente ifpeditione Ducale con li soggonti Capitoli in mano de l' Illustriss. Sig. Zuanne Basadonna Luogotenente Generale de la Patria del Friuli per li Molto Illustri Signori Marc' Antonio Stainero Dottor, Antonio Arigon, Antonio del Merlo, & Gioseffo Pelis quattro dei Signori Deputati de la Città, che da Sua Signoria Illustrissima veduti, & letti, ordinò, che fosse il tutto registrato ne gli atti de la sua Cancellaria per douere in auenire eſer puntualmente eſequiti in conformità de la mente publica.

*Alexander Pacis Not. Cancell. Præt. mand.*

Nel giorno di Sabbato 21. Genaro 1617.

Di ordine dei Molto Illustri Signori Deputati de la Città di Udine furono publicati li sopradetti Capitoli a le Scale del Palazzo de la Magnifica Comunità à suon di tromba da Martio Tempur trombetta, dettandogli a la presenza di molto popolo io Gaspare Albini Cancelliero de la medesima Città.

Parte presa ne l'Eccellenzissimo Conseglio di  
Pregadi in materia di Feudi .

Adì 9. Decembre 1626.

**I**N uigilando con la solita diligenza li Proueditori nostri sopra li Feudi , acciò in materia così importante , commessa a la loro cura non sijno fatti pregiudicij a le pubbliche ragioni , hanno prudentemente offeruato , & dato conto nel Collegio nostro di alcuni grauissimi abusi introdotti nel dare le inuestiture de' Feudi da li Rettori nostri de le Città di Terraferma , & giudicar le controuerzie , che sopra essi nascono tra li Feudatarij , & altre persone contro gli ordini prescritti da le leggi di questo Conseglio , & quello , che con buon frutto vien praticato in questa Città , nel Magistrato sopra li Feudi , non osseruando li detti Rettori , di prender le debite informazioni da gli Auocati Fiscali , auanti , che diano le inuestiture , con la visione de le antiche inuestiture , & altre scritture à tal materia concernenti ; per il che tal volta vengono tralasciati beni , che ne le dette noue inuestiture doueriano esser descritti , & admesse anco a le successioni di detti Feudi persone incapaci , ouero , che non sono chiamate da le antiche inuestiture ; oltra di che a l'ispeditione de le controuerzie , che nascono sopra detti Feudi , ò ragioni d'essi , non vien fatto assister li detti Fiscali , per poter dar quelli lumi , & reparar quelli

B pre-

pregiudicij , che concernono il pubblico interesse : anzi che tal volta vengono anco fatti compromessi in persone private di detti beni Feudali , & sopra l'essercitio de le giurisdictioni , quali per essere specie di alienatione prohibita da tutte le Leggi non si deuono in modo alcuno tollerare ; La onde essendo ragioneuole leuar simili , & altri abusi , per conseruazione de la dignità de la Signoria Nostra , & de le pubbliche ragioni , Però

L'anderà Parte , che tutti li Rettori , & altri publici Rappresentanti de le Città nostre di Terra ferma , nel dar l'inuestiture de li Feudi semplici , che ad csi s'aspetta conforme a l'uso fin' hora praticato , debbino osservar puntualmente quel tanto , che fu in tal materia deliberato da questo Conseglio l'anno 1586. 15. Decembre , & altre Parti subsequenti , con fare , che li Fiscali di quelle Camere , auanti , che siano concesse le inuestiture , & rinouationi d'esse ad alcuno , debbano prima diligentemente vedere l'antiche inuestiture , & altre scritture spettanti à tal materia ; dicendo la loro opinione in scrittura , di quel tanto pare ad essi ragioneuole , & à quelle aggiungendo , volemo , che l'istesso anco debbino far li Vicary di detti Rettori , accioche con le dette informazioni , & relationi da l'uno , & da l'altro fatte , synondate le dette inuestiture dal Podestà , & Capitanio , unicamente di dette Città , ouero non vi essendo Capitanio , da quel Rettor , & altro publico Rappresentante solamen-

te, che hauerà Conte, à quelli, à quali legittimamente s'aspettano, offeruando à far descriuer diligentemente in quelle tutti li beni, con li loro confini, che sono di ragione di essi Feudi, acciò sy il tutto intieramente conservato, per interesse de le pubbliche ragioni, & de li detti Feudatarij, de le quali informationi, & visioni di scrittura fatte da li detti Fiscali, & Vicarij, se ne debbi far espressa mentione ne le inuestiture da li Cancellieri, ò Nodari, à quali s'aspetta, conservando le scritture sopradette con l'istesse relationi, per poter veder, & saper in ogni tempo quel tanto, che è stato operato per effecutione de le sopradette leggi in tal materia: prohibendo il poter far, & scriuer le dette inuestiture, senza che prima habbino riceuute le sopradette informationi, altrimenti ogni inuestitura data, & riceuuta contra il tenor de la presente Parte, & altre sopradete, sy ipso iure nulla, & il Cancellier, e Nodaro, che contrafaccessero a le presenti, sy no, & s'intendino priui di essercitar li loro Officij, per quel tempo, che saranno al gouerno di quelle Città, di detti Reggimenti, & ad altre pene arbitrarie di quelli, ò successori Rettori, & Proueditori sopra li Feudi.

*Et perche ne la decisione de le controuersie, che sopra detti Feudi nascono tra li Feudatarij, ò altre persone priuate, possono esser fatti molti altri pregiudicij a le pubbliche ragioni, & à quelli, à quali legittimamente*

s'aspetta la successione in detti Feudi. Però sy dechiarito, che quando si tratterà qualche causa Feudale auanti ambi li detti Rettori, o altri publici Rappresentanti de le dette Città, da' quali haueranno ottenuto la inuestitura, ouero loro successori, debbino farli assister gli Fiscali di quella Camera, & oltra essi anco il Vicario Pretorio, accioche oßeruato quanto diligentemente concerne tal materia, possino raccordare quel tanto, che fosse espediente per il publico seruitio, & non permettere, che sy fatto pregiudicio alcuno a le ragioni di quelli, a' quali per le antiche inuestiture s'aspettasce la legittima successione in detti Feudi; volendo, che ogni giudicio, che sarà fatto in causa alcuna, senza l'assistenza delli detti Fiscali, & Vicario, del che se ne debbi far nota particolare ne la estesa de la Sentenza, quello sy nullo, & di niun valore, & possi in tal caso la parte succombente hauer ricorso al detto Magistrato sopra li Feudi, per la dechiaratione di detta nullità.

Et accioche le controuersie de' beni Feudali, che nascono tra detti Feudatary, o con altri sy no giudicate solamente da quelli Giudici, a' quali legittimamente s'aspettano, sy dechiarito, che tutte le liti, & differentie de Feudi semplici, & ragioni de' loro beni, & de' quali saranno fatte le inuestiture da li Rettori de le Città nostre nel modo sopradetto, quelle tutte sy no giudicate in prima instanza da li detti Podesta, & Capitanio; ouero

Podestà , ò altri pubblici Rappresentanti , oue non vi sarà Capitanio , & non da altri ; possino però con special delegatione commetterle a li loro Vicegerenti , con l'affidanze sopradette , nè possino in modo alcuno esser giudicate da altro Giudice inferiore ; l'appellations de le quali sentenze si devoluano solamente a li detti Proueditori sopra li Feudi , quali conforme a le leggi , & riti di quel Magistrato debbino il tutto seruato seruandis terminare , il giudicio de' quali se sarà fatto concordemente da tutti quelli Proueditori , che si ritroueranno a la Banca , sij , & s'intendi innappellabile , se veramente non saranno conformi , ma uno almeno sarà d'altra opinione , a l' hora posse la parte succombente appellarsi giusta il solito a li Dieci Suij con li altri aggiunti del corpo di questo Conseguo , conforme a le leggi , dove resti il tutto innappellabilmente deciso , & terminato .

Ma perche tal volta nascono alcune controuersie , che li Feudatarij nostri giurisdittionali in virtù de le loro inuestiture , dimandano beni Feudali possessi da terze persone , che prima erano descritti in dette inuestiture , & possessi da eßi , ò da loro maggiori , ma da alcuno di quelli , ò altri sono stati posteriormente per varie cause , & pretesti alienati , ò in altro modo distratti à pregiudicio de la Signoria Nostra , & di quelli , che sono compresi ne le dette antiche inuestiture : Volemo , che quando nominatamente , & specificatamente apparessero detti beni descrit-

ti in dette inuestiture, queste cause sijno decise solamente da li detti Proueditori sopra li Feudi, da' quali anco sono state concesse le dette inuestiture, & l'istesso sij di quelle cause, che fossero promosse da terze persone contro li detti Feudatarij giurisdittionali sopra li beni, che da essi prima erano possessi, & descritti ne le loro inuestiture, poiche queste intendiamo, che sijno parimente decise da li detti Proueditori sopra li Feudi, & non da altri.

Se veramente li detti Feudatarij pretenderanno, che alcuni beni possessi prima da persone prouate, sijno di ragione di loro Feudi, ma però non appare per l'inuestitura de' loro maggiori, che quelli sijno tali, nè si ritrouano descritti in quelle, come di sopra, se non ne l'ultima inuestitura solamente, auanti quali sono sempre stati tenuti, & possessi per allodiali de li sopradetti, sij declarito, che queste, & altre simili cause sijno decise da li sopradetti Rettori, solamente nel modo sopradetto.

Tutte le altre cause veramente spettranti à giurisdizioni, ò altra sorte di Feudi, & ragioni di essi, sijno di che qualità, natura, e conditione si vogli, mentre però non habbino di quelli ottenuto l'inuestitura da li sopradetti Rettori, & eccettuando anco tutte quelle cause, & controuerzie, che di sopra habbiamo dichiarato, che sijno decise solamente da li detti Rettori de le Città, nel modo sopradetto, quelle tutte, niuna eccettuata, sijno decise, & terminate solamente da li detti Proueditori sopra li Feudi, senza che da alcun'altra

persona, ò Magistrato, ò altro pubblico Rappresentante possano esser impediti, salve parimente le solite appellazioni sopradette giustale leggi di questo Consiglio.

Quali Rettori, & Proneditori sopra li Feudi rispettivamente debbino seruatis seruandis, proceder in dette cause, administrando giustitia ad essi Feudatarij, & altri conforme le leggi, & ragioni nostre Feudali, acciò in quelli sijno mantenuti interamente li Feudi da essi legitimamente possisi per conseruatione de le loro ragioni, & de la Signoria Nostra, senza che sij fatto minimo pregiudicio ad alcuno.

E perche non è conueniente, che li Feudatarij nostri possano à loro piacere eleggersi Giudici, ò altri arbitri, che decidano le difficultà, che tra essi, ò con altre persone nascono per occasione de li Feudi predetti, dando ad essi facoltà per via di compromesso, ò arbitramente di giudicar sopra essi Feudi, che sono nel patrimonio de la Signoria Nostra, & de' quali sono assignati li loro Giudici proprij, come è di sopra dechiariato, però sij terminato, che si come ne li tempi passati non è stato lecito ad alcun Feudatario nostro far compromessi sopra li beni, & giurisdictioni Feudali, così parimente sij prohibito ne l'auenire ad ogni Feudatario nostro, sij di che conditione, & stato si voglia, il poter far detti compromessi, ò arbitramenti, nè eleggersi à suo piacere Giudici per decisione de le controuersie sopradette, ma sij tenuto farle decider al Magistrato sopra li Feudi solamente, ouero a li

detti Rettori de le Città in quel modo, & forma, che è di sopra espressa.

Potendo li detti Proueditori sopra li Feudi per la buona regola, & direttione, & conseruatione de la materia Feudale, & in effectione de le leggi di questo Conseglio, & de le inuestiture dal loro Magistrato concesse, scriuer lettere a li detti Rettori, o altri publici Rappresentanti nostri, quali sijno tenuti obedirle, ouero rescriuere giusta le leggi, mentre però con quelle non sijno impediti le giudicature, che ad essi s'aspetta in prima instanza nel modo, & forma sopradetta.

Dechiarando, che ogni atto, & giudicio, che de cetero fosse fatto da qualunque altra persona, o Giudice, o Magistrato, o altro publico Rappresentante, si di questa Città, come de le Città suddite sopra qualunque sorte, natura, & conditione di giurisdictioni, o altri Feudi, & ragioni di essi, senza l'espressa autorità di questo Conseglio, & che facesse effetto contrario a la presente de liberatione, quelli sijno, & s'intendino ipso facto cum secutis nulli, & di nian valore.

Et perche nel Polese nostro di Rouigo si ritrouano molti Feudi censuali, luelli, & altri beni ensiteotici, quali si sogliono affittare à nome de la Signoria Nostra, & furono già raccomandati da questo Conseglio a li Proueditori nostri sopra le Camere. Però sij dechiarito, che questi solamente per eßer Feudi improprij, & non altri, restino,

stino, come prima sotto la cura de li detti Proueditori sopra le Camere, quali doueranno in quello, che ad eſſi s'aspetta oſſeruar la presente deliberatione in tutte le ſue parti. Douendo cadaun Rettor, & publico Rappreſentante al loro ritorno a la Patria portar nota particolare a l'Officio ſopra i Feudi dei Feudi, che haue-ranno inuertito.

L'eſecutione de la preſente Parte ſij commefſa a li detti Proueditori ſopra li Feudi, quali doueranno far ſtampar, & publicar ne li lochi ſoliti à chiara intelli-genza di ogn' uno, mandandola anco à tutti li Rettori, & publici Rappreſentanti de le Città noſtre, accioche in ogni luoco ſy intieramente eſequita per il publico, & priuato intereffe de la conſeruatione de li Feudi, & Feudatarij del Stato noſtro.

1626. A' 19. di Decembre.

Publicata ſopra le Scale di S. Marco, & di Rialto.

Giobbia li 14. Genaro 1627.

Publicata in Vdine al luoco ſolito premesso il fuon de la tromba, leggendo io Triffone Buccia Coadiutore de la Cancellaria Pretoria, &c.

Sen-

Sentenze nell'istessa materia di Feudi.

Die Iouis 29 Martij 1629 de mane, coram Illusterrimo D. Locumtenente sedente in Castro  
in camera, Magnif. & Excellentissimi  
D. Vicarij ad ius dicen.

**P**ro Mag. D. Nicolao Cossio cum MM. DD. Antiocho, Varmilio, & Carolo Varmis: Auditis vid.  
Domino Thoma Cossio paterno nomine cum Excell.  
Diana ex una, & dicto D. Antiocho cum Excell.  
Pontonutto, ac Excell. Varmo actori ad causas dictorum DD. Varmiliij, & Caroli ex alia: Illustrissimus  
D. Locumtenens cum assistentia Excellentiss. D. Vicarij, & Excell. D. Danielis Fabritij Fiscalis declarauit  
exequendas esse litteras Illustrissimorum DD. super  
Feudis diei 20. Maij 1628. ibidem lectas, & praesentatas,  
& subinde delegauit causam Excellentissimo  
D. Vicario saluis iuribus partium in reliquis.

Litterae sequuntur, ut infra.

Illustrissimo Sig. Offeruandissimo.

**S**E così è, che il Sig. Vicario di V.S. Illustrissima co-  
me suo Giudice delegato habbia spedito una causa  
tra

tra il Sig. Nicolò Cocco, & il Sig. Antiocho Varmo, &  
Signori suoi Consorti di lite, ne la quale si tratta mate-  
ria Feudale, senza che le scritture siano state viste da  
l'Avocato Fiscale di cuncta Magnifica Camera, &  
senza il suo interuento, & assenza, Ricercamo V. S.  
Illustrissima, che in virtù de le leggi, habbia per nulla,  
& di nessun valore detta sentenza, come se fatta non  
fosse. Verum, &c. Si quis, &c.

Di Venetia de l'Officio nostro il dì 20. Marzo 1628.

Ferigo Correr, & Colleghi Proueditori sopra li  
Feudi per il Sereniss. Duc. Dom. di Venetia.

Suprascriptam declarationem cum subiunctis litteris  
ex notis suis manu propria Io: Franciscus à Mula  
Veneti auctoritate Not. de Collegio Utini publi-  
cavit, extraxit, seq; subscripsit in fidem.

Die Lunæ x j. Aprilis 1633. de mane, Coram Illu-  
strissimo D. Locumtenente, in Camera.

**P**er le Magnifice Signore Ottavia, & sorelle Braz-  
zache figliuole del q. Magnif. Sig. Francesco, &  
Magnifica Sig. Giulia loro Madre, con il Magnifico  
Sig. Hermes Brazzacco: L' Illustrissimo Sig. Luogotenente  
con l'assenza de l'Eccellenissimo Sig. Vicario,  
& Eccellenissimo Sig. Fabritio Avocato Fiscale.  
Aldite in contradittorio le parti, cioè il Magnifico  
sig.

Sig. Henrico Attimis, & il Magnifico Sig. Cesare Sbroyauacca à nome di dette Signore, con l'Eccellentissimo Sig. Virginio Forza Auocato d'una, & il Magnifico Sig. Hieronimo Brazzacco à nome del Magnifico Sig. Hermes suo Padre con l'Eccellentiss. Sig. Miliana da l'altra, hà terminato, che stante le cose nei termini, che sono, sia reuocato il possesso tolto dal Sig. Hermes, & figliuolo Brazzachi, assignando a li medesimi Brazzachi termine di otto giorni à mostrare, che li beni de' quali haueuano tolto il possesso siano descritti nominatamente, & specificatamente ne le antiche inuestiture de la famiglia Brazzaca, nel qual caso mostrando, che detti beni siano come di sopra nominati, & espressi in dette antiche inuestiture siano rimesse le parti auanti gl' Illustrissimi Signori sopra li Feudi, non mostrando veramente, siano salue le ragioni de le medesime parti auanti Sua Sig. Illustrissima.

Præmissam declarationem requisitus Ioseph Fabricius Ciuis, & Notarius Veneta autoritate, de Collegio Utini, ex actis Archiuij Ciuitatis Utini extraxit, publicauit, seq; subscripsit in fidem.

Accordo fatto tra li Molto Illustri Signori Depu-  
tati de la Patria, & li Sindici Generali de la  
Contadinanza in materia del pagare  
le tasse.

C O P I A.

**M**agnifice, & Generose tanquam frater honor.  
Habbiamo non senza grande admiratione inteso,  
che la deliberatione giustissima, che fu fatta da l' Eccel-  
lentissimo Senato sotto di 31. Ottobre 1614. & regis-  
tra ne la sua Cancellaria Pretoria in proposito de la con-  
tribuzione de le tasse di gente d armi, che si attroua in  
tutti li Territorij de lo Stato nostro, oue si pagano esse  
tasse, non ha fin hora riceuuto la debita essecutione, ben-  
che con lettere del Magistrato nostro fino di 20. Agosto  
1620. ne sia stata concessa l'essecutione, si che per tal  
mancamento restando li soli poueri Contadini aggra-  
tti, & oppressi, essendo impotenti à far essi soli il paga-  
mento di detta fattione reale, che si ha da essiger sopra i  
beni, oltre tante altre personali ordinarie, & estraordi-  
narie, conuengono andar ogni anno grossi debitori per con-  
to di dette tasse a le Camere di Sua Serenità, & patir  
molti incommodi, & dispendij, rispetto che anco per il  
lazo de la moneta d'ogni Ducati mille conuengono pa-  
gare altri Ducati 200. & più. Però così instando li Sin-  
dici generali de la Contadinanza, inherendo à dette no-

stre

stre lettere, Ricercamo V. M. à far dar immediate effettiua effecutione a la sudetta Deliberatione, si che la sudetta grauezza reale de le sudette tasse per debito di Giustitia, & equità, & per riuerente effecutione de la suprema deliberatione, & offeruanza ne gl'altri Territorij sia costì effettualmente esequita, posponendo ogni dilatatione, & così esequirà con la solita sua pronteza, & sincera Giustitia, in modo che non resti nè impedita, nè differita come conuiene a la publica dignità: & de l'effecutione ci darà auiso, & si raccomandiamo, &c.

Di Venetia a 11. Mayo 1627.

Bernardo Polani, & Coll. Presidenti del Collegio  
de' Signori Sauij ordinary del Senato, &c.

A tergo.

Magnifico, & Generoso Domino Locumtenenti Patriæ  
Fori Iulij tanquam Fratri honor.

Dominica 5. Settembre 1627.

Presentate per Miser Piero Tramontino Sindico  
de la Patria con 6. Collega al Illustriß. Sig. Luogotenente,  
che ordinò fossero intimate, & esequite, &c.

Et subito fù fatto Mandato d'obedienza per l'effe-  
cutione de le sudette lettere con la Copia di esse sotto, da  
esser presentato ai Magnifici Signori Deputati de la  
Patria informa, &c.

Detto

Detto giorno riferite Misser Galeazzo Sandri Fan-  
te hauer oggi presentato, & intimato l'obedienza del  
sudetto Mandato, & lettere ai Magnifici Signori De-  
putati de la Patria, prima al Eccellenſiſ. Sig. Pier'  
Antonio Frangipane, poi al Sig. Nicolo Simeonibus, &  
bauerlo lasciato à Monsignor Valuasone: & ita, &c.

Adi detto fu fatto altro Mandato d'intimatione  
per l'obedienza, & eſecutione de le ſudette lettere, da  
eſſer presentato, & intimato anco ai Magnifici Signori  
Deputati de la Città, con la Copia di eſſe lettere regi-  
ſtrate ſotto il Mandato, &c.

Marti 7. Settembre 1627.

Riferite Misser Piero Lionello Bidello di Palazzo  
hieri ad iſtanza dei Sindici de la Contadinanza hauer  
intimato un Mandato, & lettere ſotto, ai Magnifici  
Signori Deputati de la Città, cioè a gli Eccellenſiſimi  
Signori Daniele Fabritio, & Christoforo Rossi, & al  
Sig. Gaspare Albino loro Cancelliero, & hauer loro in-  
timato, come in eſſo Mandato, & lettere, laſciato à det-  
to Eccellenſiſimo Fabritio: & ita, &c.

E cgo Bernardinus Buiattus Notarius Cancel-  
lariæ Praetorie Vtinirugatus, &c.

Giorno

Giorno di Sabbato 27. Nouembre 1627.

In Vdine in Casa del Sp. Sig. Pietro Marchetano  
Cancelliero de la Patria posta nel bor-  
go del fieno. Doue

**L**I Molto Illustri, e Molto Reuerendi Monsignor Co. Mario Altano Canonico di Concordia, Monsignor Co. Horatio Valuasone Canonico di Vdine, Molto Illustre, & Eccelleniss. Sig. Pier' Antonio Frangipane, & li Molto Illustri Signori Sforza Spilimbergo, & Nicolo Simeonibus Deputati de la Patria, in virtù de l'auttorità loro data dal Molto Illustre General Parlamento di 25. instante da una; & Misser Piero Gandino, Misser Z. Battista Feruio, Misser Sebastiano Bernardis, Misser Michel Nardon, Misser Piero Morassutto, Misser Piero Tramontin, & Misser Zuanne Zannusso sette de li Sindici Generali de la Contadinanza, à nome anco di Misser Antonio Benuenuti loro collega assente, per il quale promisero de rato &c. con la presenza del Molto Illustre, & Eccelleniss. Sig. Marc' Antonio Prampero loro difensore da l'altra, conuennero fra esse parti, che fermo rimanendo il concordato in stampa publicato nel precitato Molto Illustre General Parlamento in tutte le sue parti come stà, & giacc, da esser qui sotto registrato, sia à quello ag-  
gionto,

gionto, che essendo compresa ne la summa di Ducati 1500.  
 Ducati 200. di moneta di lagio così arbitrati per l'alloggio  
 de le compagnie di Corazze, e Capelletti ne la Città di Vdi-  
 ne, senza però sapere per hora, se più, o meno potesse importa-  
 re, s'habbia però à tenir distinto conto de le spese, per douer  
 in capo de l'anno calcularle, & ogni cinque anni ridurle in  
 una summa, che si faranno le rate del suffidio, per rifarsi  
 una parte, e l'altra ne le loro Casse secondo, che più, o meno  
 importero anno. Volendo esse parti, che il presente concordato  
 sia per maggior fermezza roborato col Decreto de l'Illustriß.  
 Sig. Luogotenente, anco così pregando io Nodaro infrascritto.  
 Promettendo esse parti osseruar, & mantenir quanto di so-  
 pra, nè mai in qual si voglia modo contrauenir sotto general  
 obligatione dei beni loro. Furono presenti Mifser Gio: Battista  
 Zagaia di Vdine, Mifser Francesco Fabris q. Mifser Ni-  
 colò di Spilimbergo, Miftro Simon Ventura Fabro in Vdine,  
 Ser Francesco Bonissino q. Lonardo anco di Vdine, & il  
 Sig. Horatio à Deio di Morsano, &c.

Die Veneris 10. Decembris 1627.

**S**ic petente me Beltrando Calderino Notario suprascripta-  
 rum partium nomine Illustriß. D. Ioannes Maurocenio  
 Locumtenens Patriæ Fori Iulij Generalis sedens pro Tribu-  
 nali in Castro super Salono ad ius dicendum, viso, & letto  
 antescripto Concordij instrumento, seu adhitionis, pro maiori  
 robore, & firmitate, ei suam auctoritatem, & iudiciale De-  
 cretum interposuit. Præsentibus Spp. DD. Francisco Bruna-  
 lesco, & Ioanne Baptista Carbo Utinensibus testibus, &c.

Segue lo sopranominato Concordio pubblicato nel  
 Molto Illustrer General Parlamento il dì 25.  
 Nouembre 1627.

IN CHRISTI NOMINE AMEN.

**P**retendendo li Sindici de la Contadinanza de la Patria per effecutione de la Parte de l'Eccelleniss. Senato di 31. Ottobre 1614. & de le lettere di 11. Marzo 1627. de gl' Illustri. Signori Presidenti a l'Illustrissimo Sig. Luogotenente effecutue di essa Parte, che la Patria concorda al pagamento de le tasse pro rata di tutti quelli, che partecipano ne gli estimi reali d'essa Patria, & anco a la compartita de l'ordine di Banca, & a l'alloggio de le Corazze, & Capelletti, come fattioni reali.

Et pretendendo primieramente essa Patria di non esser tenuta al pagamento de le tasse ne la maniera de le altre Città di Terra ferma, per essere i beni di quella in gran parte di natura diuersa, cioè Feudali, per li quali si prestano i seruigi personali à Sua Serenità, per il qual riguardo anco fin l'anno 1577. adì 2. Decembre per mano de lo Sp. q. D. Nicolò Miliana Nodaro publico fio fatta conuentione tra i Sindici de la Contadinanza, & li Signori Castellani.

Secondariamente intendendo l'antedetta Patria di non essere obligata a l'ordine de la Banca, per esser quella fattione personale, & per tale già dichiarata da sua Serenità, & similmente a l'alloggio de la Cavallaria per vigore de gl'ordini de

de gli Eccelleniss. Paruta, e Cornaro, l'executione de' quali sotto li 25. Agosto prossimamente passato è stata commessa con lettere Ducali a l' Illustriss. Sig. Luogotenente così hauendo le prenominate Città, & Contadinanza supplicato, oltre altre importanti ragioni, che sono state discorse, & considerate.

Quindi è, che per fuggir le liti, che potrebbono nascere ne la liquidatione di questa molto intricata contesa, essi Sindici de la Contadinanza con i loro interuenienti hanno insieme trattato, e con l'aiuto di Dio concluso, diffinito, e stabilito con li Molto Illustri Sig. Deputati de la Patria, & per quanto si aspetta a l'interesse particolare de la Magnifica Città di Vdine con li Molto Illustri Sig. Deputati d'essa Città l'accordo infrascrutto, al quale per maggior fermezza debba concorrere il consenso del Mag. General Parlamento de la Patria, & interposto il Decreto de l' Illustriss. Sig. Luogotenente, et anco de l' Eccelleniss. Senato, in quanto facita bisogno, e prima

Che la Patria debba pagare, conforme a la compartita, che qui sotto appare ogn' anno ne la Magnifica Camera Fiscale, cominciando l'anno venturo 1628, per tutto il mese di Dicembre, & successivamente d'anno in anno à conto de le tasse de la Contadinanza Duc. 1500. di moneta di lagio à lire 6. soldi 4. per Ducato, de' quali debba esser dato credito in essa Camera ad essa Contadinanza à conto de la sua partita ordinaria di esse tasse: & non pagando, s'intenda essere incorsa in tutte le spese, che per ciò occorreranno per detto debito.

Magnifici Castellani, & loro soggetti pa-  
gheranno

Duc. 591

Magnifica Communità di Udine , &

suoi Cittadini	Duc.	592
Clarissimi Sauognani	Duc.	75
Communità di Sacile	Duc.	58
Communità di Portogruaro	Duc.	89
Communità di Monfalcone	Duc.	20
Communità de la Meduna	Duc.	8
Communità d' Auiano	Duc.	9
Communità di Caneua	Duc.	4
Communità di Fagagna	Duc.	9
Communità di Gemona	Duc.	25
Capitanato di Tricesimo	Duc.	15
Ville Comuni	Duc.	6

Et in caso, che alcuno de li soprascritti ricasasse pagare la sua contingente portione di sopra ratata, si debba supplicar Sua Serenità, che dia ordine al Clarissimo Sig. Tesoriere di astringere essi ratati al pagamento di questo danaro, si come astringe al pagamento del Sussidio, non restando per questo di dar credite a la Contadinanza in vna partita sola di tutto il danaro sopradetto .

Che li Signori Feudatarij de la Patria debbano redere l'accordo fatto altre volte con li Sindici de la Contadinanza, d'hauer essente un foco per Castello, talmente che indifferentemente debbano esser ratati tutti li beni à beneficio de la Contadinanza, non ostante essa essentione.

Che per questo accordo non s'intendano liberi li toloni di qual si voglia de gli obligati a le rate sudette, che participa-

so ne l'estimo reale predetto; ma habbiano à concorrere co'l resto de la Contadinanza, come faceuano per inanzi s' il parimente concorrano a la tassa, & a la rata tutti quelli, che faranno lauorar campi à bouaria, conforme a le decisioni in tal materia disponenti, a le quali per il presente non s'intenda derogato in alcuna parte.

Che con questo accordo sia, & s'intenda tutta la Patria in generale, & in particolare disobligata d'ogn' altro pagamento, che le potesse toccare per fattioni reali così per lo passato, come per l'aventire, et anco d'alloggi di Cauallaria in campagna, ò in Città, talmente che pagando detta rata espressa, come di sopra, non possa sentire alcuno agrario, ò beneficio, evenendo diminuita, ò accresciuta la sudetta tassa reale, & anco accresciuto, ò diminuito l'alloggio di Cauallaria, ma il tutto resti à beneficio, ò maleficio de la Contadinanza, et impreso per perpetuo silentio à le pretese d'essi Contadini per il passato.

Per osservazione del qual accordo, e conuentione à questo modo stipulata, et conclusa li Molto Illustri Sig. Deputati de la Patria, cioè il Molto Illustre, e Molto R. Monsig. Horatio Valuafone, il Molto Illustre, & Eccell. Sig. Pier Antonio Frangipane, & il Molto Illustre Sig. Nicolo Simeonibus tre dei Signori sudetti Deputati de la Patria facendo à nome degli altri Signori loro Colleghi, per li quali, & c. da una s' Ser Pietro Gandino di Faedis, Ser Gio: Battista Feruglio di Feletto, Ser Pietro Tramontino di S. Zorzi & Aurana, Ser Pietro Morassutto di Bagnarola, Ser Michel Nardone di Seuegliano, Ser Sebastiano Bernardis di Lauariano, Ser

Zuanne

Zuanne Zanuso da Visinal, facendo anco per nome di Ser Antonio Benuenuti di Prauistomini loro Collega, per lo quale promettono de rato, &c. Sindici generali de la Contadinanza, con la presenza dei Molto Illustri, & Eccellenissimi Signori Marc' Antonio Prampero, Virginio Forza, & Giacomo giorgio Attimis loro difensori, & con l'interuento anco del Molto Illustrè Sig. Pier' Antonio Sbroianacca commune considente da l'altra, hanno promesso mantenir, osseruar, & non contrauenir à quanto si contiene nel presente accordo, & conuentione sotto obligatione di tutti i loro beni quandocunq', & qualitercunque presenti, & futuri.

Et per quanto s'aspetta a l'interesse de la Magnifica Città di Vdine promettono d'osseruar, & mantener come di sopra, li Molto Illustri Signori Daniele Fabritio Dottor, Christoforo Rossi Dottor, Giouanni Sauognano, Giouanni Gorgo, Odorico Capriotto, Sbruglio Sbruglio, & Odorico Milena Deputati di essa Città.

Ex Magnifico Parlamento conuocato sub  
die 25. Nouembris 1627.

**E**T illicè lectum fuit primum literarum Capitulum, su-  
per quo Magnifici Deputati Patriæ cum Partem te-  
noris infra scripti posuissent, de ea ferri suffragia iusserunt,  
que cum per capita lata fuissent, habuit prospera triginta  
nouem, contraria septem, & ita probata remansit.

Sequitur Pars.

**C**on tutto che l'obligo del pagar le tasse sia sempre stato  
in questa Patria ordinario di chi lauora, & fà lauo-  
rare

rare terre, hauuto risguardo a l'utile colonico, nondimeno hauendo li Sindici de la Contadinanza con supplica presentata à Sua Serenità ottenuto di addossarlo a li Patroni di esse terre, se bene detta Patria pretende di non essere tenuta à tal pagamento ne la maniera de le altre Città, & Territorj di Terra ferma, per essere li suoi beni in gran parte di natura diuersa, in particolare Feudali, per le quali si prestano li seruitij personali à Sua Sublimità, & per altre ragioni; Nondimeno considerando noi Deputati il stato di essa Contadinanza, & à quello commiserando, per schiuar anco le lire, & le molte difficoltà, che potrebbono nascere con grandissimo dispendio di tutti gl'interessati, habbiamo giudicato esser bene di appuntare con li predetti Sindici l'accordo, che è stato intuato con le lettere di questo Magnifico Parlamento, il quale non potemo credere, che dispiaccia ad alcuno.

Mettiamo parte, che in questa general adunanza sia da tutti approbato, e confermato, come fatto in beneficio vnuer sale, e che non solo sia data commissione a li Magnifici Oratori, che hoggi saranno eletti per altre materie di procurar il beneplacito, e confirmatione da Sua Serenità, ma anco à noi Deputati autorità di poter rissoluere ogni difficoltà, che coli prenominati Sindici nascesse in materia di detto accordo, etc.

[ Locus sigilli. ]

Petrus Marchetanus Cancell. Patriæ  
exemplauit, subscriptis, & sigillauit, &c.

[ Signum Notarij. ]

Primum instrumentum ex notis suis aliena manu eductum publicauit Beltrandus Calderinus Veneta auctoritate Notarius Colleg. Vtin. seq; subscriptis in fidem rogatis appositis, &c.

**I**OANNES Cornelio Dei Gratia Dux Venetiarum, &c.  
 Nobili, & Sapienti Viro Ioanni Mauroceno de suo man-  
 dato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij fidelis dilecto salutem,  
 & dilectionis affectum. Habbiamo veduto l'instanza fat-  
 taci da li Deputati di quella fidelissima Patria, & da li Sin-  
 dici de la Contadinanza per la publica confermatione di  
 quanto sono conuenuti intorno a li pagamenti de le tasse, &  
 considerato il buon' effetto, che da ciò ne sortisse con il concorso  
 de la loro intiera sodisfattione in questa materia, conosciuta  
 anco da noi molto utile, & necessaria tal deliberatione, ve-  
 nimo in resolutione di confirmare, & approbare, come face-  
 mo col Senato, detto accordo in tutte le sue parti, si che hauer  
 debba in auenire la debita intiera effecutione, & da chi  
 aspetta sia puntualmente offeruato, & effettuato quanto è  
 disposto, & stabilito nel fudetto proposito, &c.

Dat. in nostro Ducali Palatio die 28. Decembris, Indi-  
 cione Decima 1627.

Ottavian Medici Secretario, &c.

{ Atergo } Nobili, & Sapienti Viro Ioanni Mauroceno  
 Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, &c.

Lettere Ducali in preposito di alloggio  
de' Corsi nelle Città.

LEONARDVS Donato Dei gratia Dux Veneti a-  
rum, &c. Nobili, & Sapienti Viro Leon ardo  
Mauroceno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori  
Iulij fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.  
Da le lettere vostre di 29. del presente habbiamo inte-  
so la renitenza di quelli Deputati di proueder d'alloggia-  
mento ai soldati Corsi, il che eſſendoci riuscito aſſai mo-  
leſto, Vi commettemo à dir à nome nostro ad eſſi Deputa-  
ti, che hauendo Noi leuato da la Città di Treuiso eſſi  
Corsi, che custodiuano quel territorio da gente di mal af-  
fare per tenirla in quiete, & per liberar quella Patria  
da l'insolentia d'huomini scelerati: è molto conueniente,  
ch'eſſi Deputati eſsequiscano l'iftesso, che fanno tutte l'al-  
tre Città del Stato nostro nel proueder de li ordini de la  
Banca a la militia Corsa, il che è noſtra intentione, che  
anco eſſi debbano ſenç'alcuna diſſicultà eſſequire quando  
eſſi Corsi ſaranno ne la Città, & quando d'ordine voftri  
ſtaranno fuori loro ſia proueduto de gli ordini de la Ban-  
ca de la Patria, trattandosi maſſimamente a quiete di  
quei fedeliffimi noſtri, & de la ſicurtà de le cof. & ca-  
ſe loro, &c.

Dat. in noſtro Ducali Palatio die 29. Decembris, In-  
diſtione 9. 1610.

Geronimo Pian. Secret.

D Eus-

*Fiori Nobili, & Sapienti Viro Leonardo Mauro-  
ceno Locumtenenti Patriæ Fori Iulij.*

Benedictus de Bottis Coadiutor Cancellariae Praetoriae exemplauit, & in fidem sc̄e subscripsit, & sigillauit.

Digitized by srujanika@gmail.com